ILCASO.it

N. 291 /2026 RG.

CORTE DI APPELLO di PERUGIA

SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Simone Salcerini Presidente

dott. Ombretta Paini Consigliere

dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore

nel procedimento di reclamo n. 291/2026 RG. avverso il decreto del Tribunale di Spoleto del 16.4.2026, che ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da [ ] per l'apertura della liquidazione controllata;

visto il parere contrario espresso dal PG

rilevato che il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendo che, al fine di verificare se ricorrano o meno i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, occorra previamente appurare se il reddito del ricorrente, al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento del nucleo familiare, sia o non sia superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE, posto che solo nel primo caso si esulerebbe dalla nozione di "incapiente" fornita dal nuovo comma 1 dell'art. 283 CCII come modificato dal d. lgs. 136/2024 (c.d. correttivo ter); secondo il Tribunale, nel caso in cui detto reddito, invece, non superi l'importo come sopra calcolato, la procedura di liquidazione controllata dovrebbe ritenersi inammissibile, ricadendosi, dal punto di vista oggettivo, nel novero del c.d. incapiente, con assenza di utilità per i creditori derivanti dalla apertura della relativa procedura; tale verifica di utilità andrebbe effettuata già al momento della valutazione di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, che andrebbe esclusa allorché il debitore sia munito di solo reddito e, tramite lo stesso, egli non sia in grado di distribuire più dell'importo che qualifica il debitore come incapiente ai sensi del secondo comma dell'art. 283 CCII (assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013) come nel caso di specie risultava dall'esame del ricorso e della relazione del gestore. Il Tribunale, infatti, per verificare se ricorresse l'incapienza di cui al comma 2 dell'art. 283 CCII, ha detratto dal reddito annuo le spese necessarie al mantenimento del debitore e ha paragonato la differenza da distribuire in astratto al ceto creditorio, sempre su base annua,

Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare; avendo riscontrato che il primo valore era inferiore al secondo, ha qualificato il [ ] come debitore incapiente che non avrebbe avuto alcuna utilità, normativamente intesa, da offrire ai propri creditori mediante la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che [ ] ha proposto reclamo sulla scorta di cinque motivi:

con il primo censura il ragionamento del Tribunale che ha ritenuto che la soglia di cui all'art. 283 comma 2 fosse anche quella minima distribuibile nel procedimento di liquidazione controllata;

con il secondo chiede alla Corte di disapplicare la lettura restrittiva dell'art. 268 comma 3 e 283 co 2 CCII facendone interpretazione conforme al diritto UE che prevede il diritto degli imprenditori insolventi ad accedere ad almeno una procedura che possa portare all'esdebitazione, chiedendo eventualmente alla Corte di sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;

con il terzo censura l'erronea interpretazione dell'art. 268 comma 3 CCII, che non contempla alcuna soglia quantitativa di attivo e dell'art. 283 co 2 CCII, che non disciplina i requisiti di ammissibilità della liquidazione controllata, evidenziando come non esista il combinato disposto invocato dal Tribunale;

con il quarto evidenzia la lesione del diritto al contraddittorio in quanto il Tribunale ha provveduto senza sentire il debitore istante;

con il quinto motivo censura il trattamento deteriore subito quale imprenditore cessato, rispetto al consumatore (che ha accesso al piano di ristrutturazione dei debiti anche senza soglia di attivo) e rispetto all'imprenditore in attività (che può accedere al concordato minore con soddisfacimento parziale dei creditori, anch'egli senza soglia minima quantitativa);

che, in forza dei suddetti motivi, ha chiesto che la Corte dichiari aperta la procedura di liquidazione controllata o, in via subordinata, annulli il decreto rinviando dinanzi al Trbunale di Spoleto; in via ulteriormente subordinata, che sia sospeso il giudizio con rinvio pregiudiziale alla CGUE ex 267 TFUE, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

ritenuto preliminarmente che non sussiste violazione del contraddittorio, avendo il tribunale deciso *de plano* sulla base della valutazione del compendio documentale offerto dall'imprenditore istante, ritenuta completa, senza che sia necessaria la preventiva fissazione di udienza ai fini del decidere;

ritenuto che l'istituto della liquidazione controllata non prevede né richiede che il debitore abbia necessariamente un reddito superiore alla soglia calcolata secondo l'art. 283, comma 2 per l'accesso alla procedura;

Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

che, infatti, l'art. 268 CCII richiede solo che il debitore non sia un vero ed assoluto incapiente, cioè che l'OCC possa attestare l'esistenza di un attivo distribuibile ai creditori (derivante da redditi eccedenti il minimo vitale, beni, crediti, azioni recuperatorie, ecc.);

che, in particolare, l'ultimo periodo del terzo comma che prevede " Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC **attesta che è possibile acquisire** attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie" segue la previsione, nel primo periodo, che "Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, **attesta che non è possibile acquisire** attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie" in forma speculare ed opposta, a parità di requisito oggettivo: "possibilità di acquisire attivo", valutata come requisito positivo, se la domanda è proposta dal debitore, come requisito impediente, se il debitore eccepisce e prova l'opposto;

ritenuto che la soglia dell'art. 283 co 2 CCII costituisce un forte indice di incapienza, ma non sembra operare come una **preclusione automatica** all'accesso alla liquidazione controllata; resta, infatti, necessaria una valutazione concreta dell'utilità effettivamente ricavabile per i creditori e spetta al Giudice adito per la liquidazione controllata, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, valutare se la percezione di un reddito inferiore a quello determinato sulla scorta dell'art. 283, comma 2, CCII metta comunque il debitore nelle condizioni di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria di riferimento, anche se il calcolo matematico (Reddito lordo - Spese di produzione - Mantenimento familiare) restituisca un valore inferiore al limite di legge (il doppio dell'assegno sociale "aggiustato") e tenuto conto del fatto che il Tribunale ha la possibilità di determinare quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini di escluderlo dalla liquidazione (art. 268, comma 4 lett. b);

che, in altri termini, al Tribunale spetta il vaglio, nel merito, di esistenza di un flusso reddituale costante, anche se modesto, che possa essere incanalato nella **liquidazione controllata** affinché quel flusso venga monitorato e appreso per 3 anni a favore dei creditori, unitamente alla verifica degli altri presupposti di cui agli artt.268 e 269 CCII;

che in effetti il Tribunale, in motivazione, ha effettivamente dato conto del fatto che il debitore ha messo a disposizione la somma di € 300 mensili , pari ad € 3.600 annui, in totale 10.800 nel triennio di durata della procedura e che, anche a voler detrarre le spese del gestore e quelle del difensore residuerebbe comunque la somma di € 6.542 da distribuire in favore del ceto creditorio; tale

Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

importo, su 224.000 € di debiti rappresenta una percentuale di riparto molto bassa (circa il 3**%**) ma che **non può essere considerata pari a zero;**

che, pertanto, sotto tale profilo che costituisce la ragione più liquida, il reclamo va accolto con revoca della declaratoria di ammissibilità della procedura;

che la Corte deve limitarsi a tale declaratoria, per poi rimettere l'esame delle suesposte valutazioni di merito al Tribunale, non potendosi applicare analogicamente la norma di cui all'art. 50 comma 5 CCII che presuppone una revisione del giudizio del Tribunale **nel merito** della liquidazione (dopo che il Tribunale ha svolto una vera e propria istruttoria prefallimentare d'ufficio, con la Corte d'Appello che dispone degli stessi identici poteri istruttori), essendo stata rimessa a questa Corte solo la valutazione pregiudiziale in rito di ammissibilità della procedura, sulla base della sussistenza del presupposto di cui all'art. 268 comma 3 ultimo periodo;

che, infatti, il Tribunale dovrà vagliare i requisiti sostanziali della liquidazione controllata (lo stato di sovraindebitamento aggiornato al momento della decisione, l'assenza di atti in frode, l'effettiva consistenza del patrimonio, la veridicità della relazione particolareggiata dell'OCC eventualmente anche con potere di richiamo formale dell'OCC ai fini eventuali di integrazione, chiarimento della relazione o di acquisizione di documenti integrativi) e l'art. 50, comma 5 CCII non è suscettibile di applicazione estensiva a decisioni che non abbiano esaurito l'istruttoria di primo grado, essendosi il Tribunale limitato a vagliare un questione in rito -seppur con esame approfondito;

rilevato che devono ritenersi operanti *ex lege* gli effetti di cui all'art. 268 comma 5 CCII in attesa dei provvedimenti del Tribunale mentre 1'art. 54 CCII non include la liquidazione controllata tra i procedimenti che consentono la proposizione di istanza di concessione delle misure protettive o cautelari, mentre l'art. 271, secondo comma CCII prevede la possibilità di richiedere le misure protettive solo nell'ipotesi di domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi formulata dal debitore a seguito di ricorso per liquidazione controllata promossa dal creditore;

che, pertanto, va anche esclusa l'applicabilità dell'art. 54 in virtù del disposto dell'art. 270 comma 5, in quanto in realtà il caso è espressamente regolato nel capo IX mediante la disposizione dell'art. 271 co 2 sopra citato, che però il legislatore ha voluto circoscrivere proprio e solo all'ipotesi di procedura introdotta dai creditori, salvi comunque gli effetti di cui all'art. 270 comma 5 -che richiama l'art. 150 CCII - di divieto di azioni esecutive e cautelari a partire dal giorno di dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

che, pertanto, la richiesta di misure protettive formulata dal debitore non può essere accolta

rilevato che, mancando controparte privata soccombente, non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite

PQM

Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2

N. 291 /2026 RG.

In accoglimento del reclamo,

revoca il provvedimento di inammissibilità impugnato mandando al reclamante per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Perugia, lì 20/09/2026

IL PRESIDENTE
dott. Simone Salcerini

Firmato Da: SIMONE SALCERINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 215e6e6e62e3c642f651c899e64f39a2